



COMUNE di COMO

CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO SUI CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE DEI COMPENSI IN FAVORE DELL'AVVOCATURA COMUNALE - PREINTESA -

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA -

Modulo 1 – Scheda 1.1

Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		22 settembre 2015
Periodo temporale di vigenza		Erogazione dei compensi a decorrere dal 1° gennaio 2015
Composizione della delegazione trattante		<i>Parte Pubblica:</i> Presidente: <i>Dott. Tommaso Stufano</i> – Segretario Generale e Direttore del Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli Componenti: <i>Dott. Raffaele Buononato</i> – Direttore del Settore Gestioni economiche e finanziarie <i>Ing. Giovanni Fazio</i> – Direttore del Settore Controlli di gestione, sistemi informativi <i>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione e firmatarie:</i> FP CGIL, CISL FP, UIL FPL, Diccip (per il solo personale dipendente) CSA Regioni Autonomie locali.
Soggetti destinatari		Area della Dirigenza e Personale non Dirigente
Materie trattate dal contratto integrativo		Compensi professionali in favore dell'Avvocatura comunale
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	Certificazione del Collegio dei revisori dei Conti in data 28 SET. 2015 Eventuali rilievi: <u> </u> .
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	Il Piano della Performance 2014/2016 è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 278 del 20/8/2014.
		Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità - triennio 2015/2017 - è stato approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 25/02/2015.
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009.
La Relazione sulla Performance per l'anno 2014 è stata validata dal Nucleo Indipendente di Valutazione in data 02/07/2015.		
Eventuali osservazioni: per l'Area della Dirigenza si è proceduto, per l'anno 2015, alla sola ridefinizione dei criteri generali per la ripartizione dei compensi in favore dell'Avvocatura comunale, ai sensi dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999 e delle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L.n.114/2014. Il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto il 14/4/2014 e vigente dal 1/1/2013, regola la totalità degli ulteriori istituti per l'Area della Dirigenza. Per il <u>personale non Dirigente</u> la certificazione del Fondo è rinviata alla sottoscrizione del contratto economico annuale.		

Modulo 2 - Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale - modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)

A) illustrazione di quanto disposto dal contratto integrativo

La preintesa di Contratto decentrato integrativo sottoscritta in data 22 settembre 2015 definisce i criteri generali per la ripartizione dei compensi in favore dell'Avvocatura comunale ed è strutturata come segue:

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Fondo destinato all'Avvocatura comunale

Articolo 3 – Assegnazione incarichi e riparto delle somme

Articolo 4 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Articolo 5 – Applicazione

Per quanto afferente all'Area della Dirigenza, gli ulteriori istituti contrattuali sono definiti con il Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 14 aprile 2014, vigente dal 1° gennaio 2013 e strutturato come segue:

1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

3 - Relazioni Sindacali

4 - Fondo di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999

5 - Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato

6 - Compensi per prestazioni e risultati per i quali sono finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge

7 - Onnicomprensività del trattamento economico

8 - Norma di rinvio

Preintesa di Contratto Decentrato Integrativo sottoscritta in data 22 settembre 2015:

Articolo 1 – Oggetto

La preintesa di Contratto decentrato integrativo ha per oggetto la definizione dei criteri generali per la ripartizione dei compensi spettanti all'Avvocatura comunale ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/09/2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999 per l'Area della Dirigenza.

La revisione della previgente disciplina è operata in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L.n.114/2014, che stabilisce l'adeguamento dei relativi regolamenti e dei contratti collettivi in materia.

L'articolo 27 del CCNL 14/09/2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali: *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 (...)”*.

L'articolo 37 del CCNL 23/12/1999 per l'Area della Dirigenza dispone: *“Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto legge 27.11.1933 n. 1578 (...)”*.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 1 della Preintesa sottoscritta il 22 settembre 2015.

Articolo 2 – Fondo destinato all'Avvocatura comunale

La costituzione del Fondo destinato all'avvocatura comunale è determinata sulla base dei contenuti di cui all'art. 9 del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014 e, in particolare, dalle somme rinvenienti:

- a) dalle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, per le somme effettivamente recuperate;

- b) dai casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole.

Sono previsti limiti alla corresponsione dei compensi professionali a ciascun Avvocato per un importo non superiore al trattamento economico complessivo individuale, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 convertito con modificazioni in L. n. 114/2014.

Le somme di cui alla lettera b) soggiacciono, ulteriormente, ai limiti del corrispondente stanziamento dell'anno 2013, per effetto di quanto previsto al comma 6 dello stesso articolo 9 del succitato D.L.

Le disposizioni citate, con riferimento ai commi 6 e 7 del D.L. n. 90/2014, prevedono:

- al comma 6: *“In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche (...) sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013. (...) Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013”;*
- al comma 7: *“I compensi professionali di cui al comma 3 e al primo periodo del comma 6 possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo”.*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 2 della Preintesa sottoscritta il 22 settembre 2015.

Articolo 3 – Assegnazione incarichi e riparto delle somme

L'articolato recepisce le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art. 9 del D.L. n. 90/2014 precisando, quale principio di carattere generale, che l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi all'interno dell'Avvocatura comunale è operata nel rispetto della specializzazione professionale e della parità di trattamento.

Gli elementi che saranno presi in considerazione per la verifica del rendimento individuale, stabilita dal medesimo comma attengono a:

- a) rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;
- b) cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

L'articolo 9, comma 5 del D.L. n. 90/2014 citato stabilisce: *“I regolamenti dell'Avvocatura dello Stato e degli altri enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme (...) in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l'altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale”.*

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 3 della Preintesa sottoscritta il 22 settembre 2015.

Articolo 4 - Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

Si prevede che la retribuzione di risultato per i titolari di Posizione Organizzativa e Alta Professionalità e per il personale dell'Area della Dirigenza, sia ridotta in misura pari ad un quinto dei compensi professionali percepiti annualmente, sino ad eventuale concorrenza.

La correlazione è definita in ossequio:

- all'art. 27 del CCNL 14/09/2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali che prevede la disciplina, in sede di contrattazione decentrata integrativa, della correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31/03/1999;
- all'art. 29 del CCNL 23/12/1999 dell'Area della Dirigenza, che prevede: *“Nella determinazione dei criteri gli enti devono anche valutare la correlazione tra la retribuzione di risultato e i compensi professionali percepiti ai sensi dell'art. 37 del presente CCNL (...)”.*
- all'art. 37 del medesimo CCNL 23/12/1999 per l'Area della Dirigenza che dispone la valutazione dell'eventuale esclusione, totale o parziale, dei dirigenti interessati, dalla erogazione della retribuzione di risultato.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 4 della Preintesa sottoscritta il 22 settembre 2015.

Articolo 5 – Applicazione

Si stabilisce la decorrenza applicativa con l'erogazione dei compensi a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le disposizioni normative di riferimento si rinviengono all'articolo 9, comma 7, del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n. 114/2014 che vieta la corresponsione di compensi a decorrere dal 1° gennaio 2015 in assenza di adeguamento regolamentare e contrattuale.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 5 della Preintesa sottoscritta il 22 settembre 2015.

Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in data 14 aprile 2014:

1 - Oggetto e durata del contratto collettivo decentrato integrativo

Il Contratto Decentrato Integrativo ha valenza normativa dal 1° gennaio 2013, con efficacia fino alla stipulazione di un nuovo contratto, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del CCNL 23/12/1999 o fino all'entrata in vigore di un nuovo CCNL che detti norme incompatibili.

L'ambito di applicazione ricomprende il personale Dirigente del Comune di Como con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato. Per il personale comandato o distaccato si applicano le specifiche disposizioni dei contratti collettivi nazionali vigenti, nonché quelle previste dal presente contratto.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 1 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

2 - Interpretazione autentica delle clausole controverse

Il Contratto Decentrato Integrativo prevede che, in caso di insorgenza di controversie sull'interpretazione di clausole la cui applicazione risulta oggettivamente non chiara, le parti si incontrano entro trenta giorni a seguito di specifica richiesta formulata da uno dei sottoscrittori per definirne consensualmente il significato. L'eventuale accordo d'interpretazione autentica, stipulato con le procedure di cui agli artt. 4 e 5 del CCNL 23/12/1999, come stabilito dall'art.9, comma 5, del CCNL 22/02/2006, sostituisce fin dall'inizio della vigenza la clausola controversa.

Il succitato comma 5 dispone l'estensione applicativa ai contratti integrati delle disposizioni valevoli per i contratti collettivi (commi da 1 a 4). Analogamente, la stipulazione dell'accordo di interpretazione autentica è soggetta alle procedure disciplinate degli art. 4 e 5 del CCNL 23/12/1999 riferite alla sottoscrizione e al rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 2 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

3 - Relazioni Sindacali

Il Contratto Decentrato Integrativo, richiamando il nuovo sistema delle relazioni sindacali come definito dal combinato disposto di cui al D.lgs n. 165/2001 e s.m.i., novellato dal D.Lgs. n. 150/2009 e dal CCNL vigente, elenca le materie che rientrano nei seguenti ambiti:

→ contrattazione decentrata integrativa:

- ✓ verifica della sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei commi 3 e 5 dell'art. 26;
- ✓ criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato;
- ✓ criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26 lettera e).

→ Informazione: prevista dall'articolo 7 del CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art. 3, comma 2, CCNL 22/02/2006, per "gli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto

di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane"; allorché si tratti di materie oggetto di concertazione o contrattazione, l'informazione deve essere preventiva.

→ Concertazione: le R.S.U. e/o i rappresentanti territoriali delle Organizzazioni sindacali di categoria, ricevuta l'informazione preventiva, possono attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione entro i 10 giorni successivi. In caso di urgenza, il termine è fissato in 5 giorni. Decorso il termine stabilito, l'Ente si attiva autonomamente nelle materie oggetto di concertazione. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Il contratto decentrato integrativo, inoltre, fa espresso richiamo alle materie escluse dalla contrattazione collettiva, a norma dell'art. 40, comma 1, del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., attinenti "*all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421*".

E' previsto, a chiusura dell'articolato relativo alle relazioni sindacali, l'automatico adeguamento dell'elencazione esposta ai nuovi contenuti in tema di relazioni sindacali che saranno definiti in sede di rinnovo del CCNL di Comparto.

Il quadro legislativo e contrattuale di riferimento è ricondotto alle seguenti disposizioni:

- D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e, in particolare, art. 5, comma 2, art. 6, comma 1 e art. 40, comma 1;
- Art. 2, commi 17 e 19 del D.L. n. 95/2012 convertito nella L. n. 135/2012;
- Artt. da 4 a 8 del CCNL 23/12/1999. tempestivamente

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 3 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

4 - Fondo di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999

Il Contratto Decentrato Integrativo rinvia in toto alla disciplina dell'articolo 26 del CCNL 23/12/1999 per la determinazione delle risorse finanziarie annuali destinate al "*Finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato*".

La determinazione della retribuzione di posizione del personale dirigenziale è basata sui criteri generali approvati, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 28/5/2013.

Le disposizioni contrattuali di riferimento si rinviengono all'art. 27 CCNL 23/12/1999, come modificato dall'art. 24 CCNL 22/02/2006 che stabilisce la determinazione da parte degli enti dei "*valori economici della retribuzione di posizione delle funzioni dirigenziali previste dai rispettivi ordinamenti, tenendo conto di parametri connessi alla collocazione nella struttura, alla complessità organizzativa, alle responsabilità gestionali interne ed esterne*" entro valori minimi e massimi annui lordi per tredici mensilità.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 4 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

5 - Criteri generali per la distribuzione delle risorse finanziarie destinate alla retribuzione di posizione ed a quella di risultato

Il Contratto Decentrato Integrativo richiama la deliberazione di Giunta comunale n. 141 del 25/5/2011 con la quale è stata data attuazione alle nuove disposizioni in materia di valutazione e merito, adottando apposita regolamentazione sul Ciclo della Performance e definendo i criteri generali dei sistemi di incentivazione e delle metodologie di valutazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 141/2011, l'applicazione della nuova metodologia di valutazione, assentita dalla Giunta con indirizzo operativo in data 13/6/2011, è rinviata, limitatamente alla disciplina della differenziazione retributiva in fasce, alla tornata contrattuale successiva a quella relativa al quadriennio 2006/2009.



Al finanziamento della retribuzione di risultato sono destinate le risorse residuali del fondo di cui all'art. 26 del citato all'articolo 4 della preintesa contrattuale, susseguenti all'applicazione dei criteri generali di graduazione di cui alla richiamata deliberazione di Giunta comunale n. 168 del 28/5/2013.

In sintonia con le previsioni di cui all'art. 28, comma 1, del CCNL 23/12/1999, la preintesa destina alla retribuzione di risultato una quota comunque non inferiore al 15% delle risorse di cui all'art. 26.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 5 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

6 - Compensi per prestazioni e risultati per i quali sono finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge

L'applicazione della disciplina afferente le specifiche forme di incentivazione è espressamente richiamata nella parte introduttiva dell'articolo 6, rinviando alla regolamentazione interna dei compensi di che trattasi, approvati con le seguenti deliberazioni di Giunta comunale:

- n. 158 del 19/5/2005, in materia di incentivazione per la progettazione interna;
- n. 231 del 2/10/2002, in materia di Avvocatura comunale;
- n. 304 del 24/10/2001, in materia di compensi incentivanti per l'attività di controllo per il recupero dell'evasione I.C.I.

In conformità al disposto di cui all'art. 4, comma 1, lett.f), CCNL 23/12/1999, il contratto definisce come segue la disciplina in oggetto, prevedendo, in particolare le modalità di decurtazione della retribuzione di risultato in ragione degli incentivi percepiti:

“Le risorse derivanti dall'applicazione della disciplina summenzionata incrementano quelle destinate alla retribuzione di risultato di cui all'art. 28 del vigente CCNL e sono destinate ad incentivare le prestazioni dei Dirigenti che le hanno effettuate.

I Dirigenti che hanno diritto a compensi professionali, riconosciuti dalle norme sopra indicate, per la particolare attività svolta a favore dell'Ente, partecipano anche - in virtù dei compiti loro affidati e degli incarichi ricoperti che esulano dallo svolgimento dell'attività professionale- alla retribuzione di risultato.

Detta retribuzione sarà decurtata per ciascun Dirigente della minore delle seguenti somme:

- a) 50% della retribuzione di risultato di cui al fondo art. 26 CCNL 23/12/1999;
- b) 50% dell'importo dell'incentivo erogato.

In materia di Avvocatura comunale il rinvio alla disciplina di cui alla deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 2/10/2002 è implicitamente abrogato per effetto della sottoscrizione della Preintesa in data 22 settembre 2015.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 6 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

7 - Onnicomprensività del trattamento economico

Il Contratto Decentrato Integrativo riprende i contenuti del CCNL, disponendo per l'onnicomprendività del trattamento economico dirigenziale esteso a:

- *“tutte le attività di istituto nonché gli incarichi specifici connessi al generale funzionamento dell'Ente (...);”*
- *“(...) tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio”.*

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 6 della medesima preintesa circa le specifiche attività e prestazioni correlate all'utilizzo delle risorse indicate nell'art. 26, lettera e), del CCNL 23/12/1999.

La disciplina legislativa e contrattuale dell'istituto si rinviene:

- all'art. 24, comma 3, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- all'articolo 20 del CCNL 22/02/2010: *“1. Il trattamento economico dei dirigenti, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del D.Lgs. n.165 del 2001, ha carattere di onnicomprensività in quanto remunera completamente ogni incarico conferito ai medesimi in ragione del loro ufficio o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell'Ente.*
2. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale e secondo le modalità da queste stabilite: art. 92, comma 5 D.Lgs. n. 163 del 12.4.2006; art. 37 del CCNL del 23.12.1999; art. 3, comma 57 della legge n. 662 del 1996; art. 59, comma 1, lett. p) del D.Lgs. n. 446/97 (recupero evasione ici); art.12, comma 1, lett. b) del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n. 556 del 1996 (...).”

8 - Norma di rinvio

Il Contratto Decentrato Integrativo rinvia alle disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari per quanto non regolato espressamente.

Si attesta la compatibilità legislativa e contrattuale dell'articolo 8 del CCDI sottoscritto il 14/4/2014.

B) quadro di sintesi delle modalità di utilizzo delle risorse

Le risorse decentrate per l'anno 2015 sono state destinate come segue:

Per il personale non dipendente

Descrizione	Importo
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 15, comma 1, lettera k), CCNL 1/4/1999 – Compensi professionali Avvocatura	28.000,00

Per l'Area della Dirigenza

Descrizione	Importo
Retribuzione di posizione	588.758,78
Indennità di risultato	177.452,15
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui art. 26 comma 1, lett. e) del CCNL 1998 - recupero evasione ICI	8.000,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui art. 37 del CCNL 1998 - compensi professionali Avvocatura	39.000,00
Totale	813.210,93

C) effetti abrogativi impliciti

La preintesa sottoscritta produce i seguenti effetti abrogativi:

- dell'art. 9 del Contratto Decentrato Integrativo del personale dipendente sottoscritto il 21/11/2013, intitolato "Compensi per prestazioni e risultati per i quali sono finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge", per la parte di rinvio agli appositi atti regolamentari dell'Ente in materia di incentivazione per l'Avvocatura comunale;
- dell'art. 6 del Contratto Decentrato Integrativo dell'Area della Dirigenza sottoscritto il 14/4/2014, intitolato "Compensi per prestazioni e risultati per i quali sono finalizzate risorse da specifiche disposizioni di legge" per la parte di rinvio alla regolamentazione interna adottata con deliberazione di Giunta comunale n. 231 del 2/10/2002, in materia di disciplina del Fondo dell'Avvocatura comunale.

D) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità

Le previsioni sono coerenti con le disposizioni in materia di meritocrazia e premialità in quanto verso il personale si applicano i criteri generali dei sistemi di incentivazione e delle metodologie di valutazione previsti nel Regolamento sul Ciclo di gestione della performance approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 141 del 25/5/2011.

Il nuovo sistema di valutazione della performance individuale dirigenziale è stato adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 184 del 27 maggio 2015.

E) illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio di selettività delle progressioni economiche

Parte non pertinente per quanto afferisce alla preintesa di Contratto Decentrato Integrativo sottoscritta il 22 settembre 2015 in quanto applicativo della sola disciplina di cui all'art. 27 del CCNL 14/09/2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e all'art. 37 del CCNL 23/12/1999 per l'Area della Dirigenza.

F) illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale

Parte non pertinente per quanto afferisce alla preintesa di Contratto Decentrato Integrativo sottoscritta il 22 settembre 2015 in quanto applicativo della sola disciplina di cui all'art. 27 del CCNL 14/09/2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali e all'art. 37 del CCNL 23/12/1999 per l'Area della Dirigenza.

G) altre informazioni eventualmente ritenute utili

Nessuna.

Como, 28 settembre 2015

IL PRESIDENTE
della delegazione trattante di parte pubblica
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Tommaso Stufano

